

## CCNL PER GLI ADDETTI DELLE IMPRESE DEL SETTORE TRASPORTO, SPEDIZIONI, LOGISTICA E ATTIVITA' AFFINI

1

**FOR.ITALY – FAMAR CONFAMAR**

**30/12/2016 – 31/12/2019**

[www.foritaly.info](http://www.foritaly.info)

[coordinamento@foritaly.info](mailto:coordinamento@foritaly.info)



**CCNL PER GLI ADDETTI DELLE IMPRESE DEL SETTORE  
TRASPORTO, SPEDIZIONI, LOGISTICA E ATTIVITA' AFFINI  
FOR.ITALY – FAMAR CONFAMAR  
30/12/2016 – 31/12/2019**

**SFERA DI APPLICAZIONE**

1. Nello specifico il presente CCNL trova applicazione per le seguenti attività:

- Magazzini di custodia e frigoriferi conto terzi
- Gestione di infrastrutture ferroviarie (stazioni ferroviarie, etc.)
- Gestione di strade, ponti, gallerie / stazioni per autobus / interporti / parcheggi e autorimesse / attività di traino e soccorso stradale
- Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca (servizi radio per radio taxi, servizi di scorta , etc.)
- Liquefazione e rigassificazione di gas / altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
- Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
- Movimento merci aereo, marittimo, ferroviario, terrestre
- Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
- Intermediari dei trasporti / servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
- Attività postali con obbligo di servizio universale
- Corrieri / pony express

## MODELLO CONTRATTUALE

- **CONTRATTAZIONE DI I° LIVELLO** – nazionale di categoria. La contrattazione collettiva di I° livello vuole riconoscere alle imprese il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL.
- **CONTRATTAZIONE DI II° LIVELLO** – alternativamente aziendale, territoriale o di altra natura. La contrattazione collettiva di II livello riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale e si adatta alle esigenze proprie delle aziende

## FIGURE PROFESSIONALI NORMATE

- LAVORATORE DIPENDENTE
- QUADRO SUPERIORE
- LAVORATORE AUTONOMO SOCIO E NON
- SOCIO COIMPRENDITORE (si rimanda alle norme statutarie e patti fra i soci)

## TIPOLOGIE CONTRATTUALI DI LAVORO

- CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
- CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
- CONTRATTO DI LAVORO SOMMINISTRATO
- CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
- CONTRATTO DI APPRENDISTATO
- TELELAVORO
- TIROCINIO

## FLESSIBILITA' DELL'ORARIO DI LAVORO

L'azienda potrà disporre eventuali eccedenze rispetto alle quaranta ore settimanali lavorate, per un periodo massimo di 24 settimane annue. Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno con i limiti massimi di 45 ore settimanali e 10 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore settimanali.

## TUTELE

- TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
- SOSTEGNO AI LAVORATORI IMMIGRATI
- SOSTEGNO AI LAVORATORI DISABILI E SVANTAGGIATI
- PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'
- TUTELA DELLA MATERNITA'
- CONGEDO PER MATRIMONIO
- DIRITTO ALLO STUDIO
- CONTRASTO AL MOBBING

## BILATERALITA' E STRUMENTI PARITETICI DI SERVIZIO

- FORMAZIONE PERMANENTE E CONTINUA
- ORGANISMO BILATERALE ITALIANO LAVORO – OBIL
- ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE – OPAN
- PREVIDENZA COMPLEMENTARE
- ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
- PATRONATI
- CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE
- ACCESSO AL CREDITO
- SVILUPPO DEI SERVIZI PER I LAVORATORI E PER LE IMPRESE

### IL SISTEMA DELLA BILATERALITA' OBIL

Le Parti convengono che l'ente bilaterale di riferimento è l'OBIL ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2, comma 1, lett. h) D.lgs. 276/2003.

Per il finanziamento delle attività e dei servizi previsti dall'OBIL in relazione al CCNL è fissato un versamento nella misura complessiva di 120,00 euro annui, di cui 96,00 euro annui a carico dell'Azienda e 24,00 euro annui a carico dei lavoratori da versare mensilmente (10,00 euro mensili per 12 mensilità) tramite Modello di Pagamento Unificato F24 riportando la causale "OBIL" da apporre nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "importi a debito versati". Nel dettaglio i Fondi istituiti presso l'OBIL sono i seguenti:

- a) Fondo Sviluppo Salute e Sicurezza – alla cui gestione è deputato l'OPAN operante presso l'OBIL.
- b) Fondo Welfare e Sostegno al reddito
- c) Fondo Osservatorio e Servizi Reali (commissione di conciliazione, commissione di certificazione dei contratti, commissione di validazione dei modelli org. vi ex D.Lgs. n. 231/2001)
- d) Fondo Sviluppo contrattazione e assistenza contrattuale
- e) Fondo Gestione Bilateralità
- f) Fondo A.E.C. per i lavoratori autonomi a gestione separata

### Adesione all'ente bilaterale OBIL

Ai sensi dell'Art. 10 della Legge 14 febbraio 2003, n. 30 della normativa vigente le parti ribadiscono che i trattamenti previsti dalla bilateralità sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali sottoscritti dalle parti.

Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e di secondo livello rappresentano, quindi, un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni sostitutive di analoga misura e contenuto, nel caso in cui questi si sottragga alla contribuzione agli enti bilaterali previsti dal presente contratto collettivo o da altri.

Pertanto, a far data dalla firma e sottoscrizione del presente CCNL, le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 30,00 lordi, per ciascuna mensilità.

### SALUTE E SICUREZZA – OPAN

- TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI E AMBIENTI DI LAVORO
- CONTRASTO ALLO STRESS DA LAVORO CORRELATO
- TUTELA DELLA PRIVACY SUI LUOGHI DI LAVORO

### ALLINEAMENTO CONTRATTUALE

In caso di prima applicazione del presente CCNL alle lavoratrici e ai lavoratori precedentemente assunti con altri CCNL, si dovranno rispettare i seguenti criteri di allineamento, ferma restando la possibilità di riconoscere eventuali ulteriori trattamenti:

- inquadramento contrattuale
- inquadramento retributivo
- inquadramento normativo

Per la illustrazione puntuale delle modalità di intervento per la trasmigrazione contrattuale si fa specifico riferimento all'allegato "A.1" al CCNL che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

## Classificazione del personale

### QUADRO E QUADRO SUPERIORE

Relativamente alla figura del **“Quadro”**, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 maggio 1985 n. 190 come modificata dalla Legge 2 aprile 1986, n. 106, le Parti convengono quanto segue:

- a) La determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuato dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale di lavoro.
- b) L'azienda, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 c.c. e dall'art. 5 della Legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività.
- c) La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa.
- d) L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli.
- e) Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autore, previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima.
- f) In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali.
- g) Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegati.
- h) Le parti si danno atto che, con la presente regolamentazione, si è data piena attuazione al disposto della Legge n. 190/1985 per quanto riguarda la categoria dei "quadri".
- i) Appartiene a questo livello il personale con mansioni direttive che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria di cui al I livello ed a possedere esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, sia preposto ad attività di coordinamento di servizi ed uffici fondamentali o svolga attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi.

Relativamente alla definizione del **“Quadro Superiore”** le Parti fanno espresso richiamo all'articolo 25 del CCNL, mentre per quanto attiene il trattamento economico si fa espresso riferimento all'articolo 76 del CCNL.

### 1° LIVELLO

Appartengono al 1° livello gli impiegati, sia tecnici che amministrativi, interni o esterni, che hanno funzioni direttive non rientranti in quelle previste per i Quadri, nonché quelli aventi mansioni di concetto svolte in autonomia decisionale di particolare ampiezza e importanza, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite.

### 2° LIVELLO

Appartiene al livello secondo l'impiegato con **“Funzioni Direttive”** d'importante settore o, intersettoriale, nelle piccole aziende che, con specifica collaborazione ed in condizioni di elevata autonomia Organizzativa e Funzionale e con delega di poteri e di firma, svolga nelle aree di propria competenza, attività che richiedono ampie conoscenze d'area, comunque acquisite, esercitando funzioni organizzative, di coordinamento, responsabilità e controllo d'altri Lavoratori, garantendo i risultati del servizio o degli uffici coordinati. In autonomia può gestire i contatti esterni (clienti, fornitori, banche, Enti) dando soluzione ai

problemi gestionali, organizzativi, tecnici e amministrativi, facendo riferimento e rispondendo al Responsabile apicale di settore.

Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che svolgono attività tecnico-amministrative specializzate, caratterizzate - sia pur nei limiti delle procedure e delle direttive vavevoli per il loro campo di attività - da una limitata autonomia operativa e che richiedono una particolare preparazione professionale e/o formazione tecnico-pratica.

Appartengono al 2° livello gli impiegati di concetto, sia tecnici che amministrativi, interni od esterni, non classificabili nel 1° livello.

### **3° LIVELLO SUPER**

Appartengono al livello 3S gli operai aventi specifica professionalità e alta specializzazione addetti alla guida di mezzi particolarmente impegnativi, alla riparazione di motori - sempre che siano in grado di effettuare il completo smontaggio e rimontaggio di qualsiasi parte di esso - e collaudo per l'esame complessivo della funzionalità degli automezzi; gli impiegati che esplicano attività di carattere esecutivo non rientrano nel 3° livello.

### **3° LIVELLO**

Appartengono a questo livello gli impiegati con mansioni esecutive d'ordine che richiedono generica preparazione professionale acquisita mediante conoscenze scolastiche di base o esperienze o addestramento, gli operai che svolgono mansioni per l'esecuzione delle quali si richiede una specifica capacità tecnico-pratica acquisita mediante preparazione scolastica professionale o attraverso l'esperienza o che coordinano altri lavoratori sia pure nell'ambito di procedure o di istruzioni.

### **4° LIVELLO**

Appartiene a questo livello l'Impiegato di "Concetto" in possesso di elevate competenze settoriali che, con specifica collaborazione, opera in condizioni di autonomia Funzionale e di adeguata iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni e coordina e forma, nel proprio ambito di competenza, altri lavoratori, con responsabilità diretta dei risultati da loro conseguiti. Avendo padronanza dei programmi gestionali e applicando procedure operative complesse relative al sistema tecnico e/o amministrativo adottato nello specifico ambito di competenza, è incaricato di svolgere, anche congiuntamente, compiti che richiedano specialistiche conoscenze merceologiche, tecniche, legali, amministrative, linguistiche o commerciali approntando i conseguenti interventi operativi, anche con utilizzo di lingue straniere;

Appartiene a questo livello il Lavoratore "Specializzato" che, con specifica collaborazione ed in condizioni d'autonomia Funzionale, sceglie l'impiego di materiali, prodotti, macchine, attrezzature ed utensili, definendo i parametri di lavorazione secondo criteri di buona tecnica e le norme vigenti. Attua, quando richiesto, complessi interventi e/o lavorazioni, essendo in possesso di elevate conoscenze tecniche settoriali. Coordina un gruppo omogeneo di altri lavoratori qualificati rispondendo dei risultati nel loro ambito di competenza.

Appartiene a questo livello il Lavoratore, Impiegato ed Operaio, destinatario del livello superiore (terzo livello) nei primi 24 mesi di inserimento nella mansione.

Appartengono inoltre a questo livello gli impiegati d'ordine non inquadrabili nel 3° livello che svolgono un'attività esecutiva sulla base di procedure prestabilite e/o di istruzioni dettagliate; gli operai non inquadrabili nel 3° livello addetti a mansioni che richiedono una generica capacità tecnico-pratica acquisita attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale.

## 5° LIVELLO

Appartiene a questo livello l'Impiegato di "Elevata Qualificazione" in possesso di ampie competenze settoriali che, con specifica collaborazione, opera in condizioni di autonomia Esecutiva e di adeguata iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni. Avendo padronanza dei programmi gestionali e applicando procedure operative complesse relative al sistema tecnico e/o amministrativo adottato nello specifico ambito di competenza, può coordinare l'organizzazione di un gruppo di altri lavoratori di livello/i inferiore/i senza responsabilità per i singoli lavori da essi effettuati. È incaricato di svolgere, anche congiuntamente, compiti che richiedano specialistiche conoscenze merceologiche, tecniche, legali, amministrative, linguistiche o commerciali, approntando i conseguenti interventi operativi, anche con utilizzo di lingue straniere;

Appartengono a questo livello gli operai addetti a mansioni manuali per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenza professionale di tipo elementare.

7

## 6° LIVELLO

Appartengono a questo livello gli operai addetti a mansioni puramente manuali o a compiti di semplice sorveglianza o custodia per le quali occorrono semplici conoscenze professionali.

Appartengono a questo livello gli operai addetti a mansioni puramente manuali o a compiti di semplice sorveglianza o custodia per le quali occorrono semplici conoscenze professionali.

## 7° LIVELLO

Appartiene a questo livello l'impiegato d'"Ordine" che, con le competenze richieste dalla natura del lavoro, e con specifica collaborazione, svolge in condizioni di autonomia Operativa uno o più lavori che richiedano competenze, acquisite anche mediante prolungata esperienza nel settore in cui operano e che garantiscono il raggiungimento del risultato. Risponde al Capo Ufficio, o Capo Servizio, o al Coordinatore, o al Titolare od altro Lavoratore inquadrato a livello superiore;

Appartiene a questo livello il lavoratore d'"Ordine" che, con specifica esperienza e collaborazione, esegue in condizioni di autonomia Operativa lavori per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze teoriche specifiche ed adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite. Risponde al Coordinatore di settore, o al Titolare od altro Lavoratore inquadrato a livello superiore;

Appartengono a questo livello i Lavoratori destinatari del livello superiore (6° livello) nei primi 21 mesi d'inserimento.

Appartiene a questo livello l'impiegato Amministrativo d'"Ordine" che in autonomia operativa svolge una o diverse operazioni d'ordine che richiedano esperienza e diligenza, quali o Addetti alla fotocopiatura di documenti complessi, fascicolazione e/o plastificazione testi o Magazziniere che provvede a segnalare il riordino delle scorte (carta, toner, cancelleria, ecc.) o Centralinista addetto telefonate entrata/uscita, affrancatura e ricevimento posta, ricevimento ed eventuale registrazione visitatori.

Appartiene a questo livello l'impiegato Amministrativo d'"Ordine" che svolge compiti amministrativi che richiedano ordinarie conoscenze specifiche ed elevata diligenza ed attenzione e che, utilizzando schemi o programmi già predisposti, raccoglie, spunta, impronta, registra ed elabora dati, con verifica e controllo delle operazioni effettuate o Operatore di videoscrittura con conoscenza dei programmi Word, Excel etc. o Addetto a mansioni di segreteria e ricevimento o Centralinista provetto (gestione telefonate, preparazione posta etc.) anche con l'uso dell'inglese o Fatturista o Archivist, protocollista o Addetto salvataggi EDP.

Appartengono a questo livello altri Impiegati d'"Ordine" i cui profili siano riconducibili a quelli precedenti, quali o Codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.), Dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali) o Servizi accoglienza - steward e hostess o Segretaria o Controllo attestati d'ingresso o Conducente di motofurgone o Conducente di motobarca o Addetto alle informazioni telefoniche o Addetto agenzie pratiche auto, nautiche, autoscuole e autoscuole nautiche, Spedizioniere patentato, Addetto ai servizi di vigilanza non armata, Addetto ai servizi di portineria

diurna/notturna, Telemarketing, televendita, promozione di vendite e addetto a informazioni telefoniche, Operatori addetti al recupero e risanamento ambientale, Addetto ai servizi di richiesta certificati, al disbrigo pratiche, Addetto al controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, Addetto alle attività investigative con supervisore operativo, Addetto all'espletamento delle formalità del trasporto merci nazionale, Archivista, protocollista, Addetti alle ispezioni ipotecarie e catastali.

Appartiene a questo livello il lavoratore d'Ordine che, con specifica collaborazione ed in autonomia operativa, effettua, con diligenza ed esperienza, una o diverse mansioni semplici e/o ripetitive, anche con l'ausilio di mezzi meccanici.

## 8° LIVELLO

Appartiene a questo livello il lavoratore che, con semplice autonomia, nel rispetto delle disposizioni di lavoro ricevute e sotto la direzione od il controllo di altro responsabile, esegue semplici operazioni, anche diverse e concatenate, con l'uso di normali macchine e/o apparecchiature, che richiedano modesta formazione specifica e/o breve esperienza pratica.



## IL CONTRATTO IN PILLOLE – APPROFONDIMENTI TABELLA ECONOMICA

Livello	Quota montante	Quota OBIL (8,00€ mensili a carico azienda per 12 mensilità)	Paga base conglobata
QS/Q (*)	€ 2.100,00	€ 8,00	€ 2.108,00
1°	€ 1.972,00	€ 8,00	€ 1.980,00
2°	€ 1.811,00	€ 8,00	€ 1.819,00
3° S	€ 1.650,00	€ 8,00	€ 1.658,00
3°	€ 1.590,00	€ 8,00	€ 1.598,00
4°	€ 1.472,00	€ 8,00	€ 1.480,00
5°	€ 1.392,00	€ 8,00	€ 1.400,00
6°	€ 1.262,00	€ 8,00	€ 1.270,00
7°	€ 1.150,00	€ 8,00	€ 1.158,00
8°	€ 1.000,00	€ 8,00	€ 1.008,00

9

### SCATTI DI ANZIANITA'

Livelli	Valore mensile dello scatto di anzianità (biennali e per un max di 5 scatti)
QS/Q	41,42 €
1°	33,05 €
2° - 3°S	29,44 €
3°	26,86 €
4°	24,79 €
5°	23,76 €
6°	23,76 €
7° - 8°	22,21 €

Tredicesima	1 mensilità
-------------	-------------

<b>Quattordicesima</b>	Ricondotta alla contrattazione di II liv. nell'ambito del tema della produttività
------------------------	---

## ORARIO DI LAVORO ORDINARIO

- ore 173
- giorni 26
- ore settimanali 40
- ore giornaliere 8

## MAGGIORAZIONI

### lavoro straordinario

- diurno impiegati 15%
- notturno 30%
- diurno festivo 30%
- notturno festivo 50%

### lavoro supplementare

- lavoro a turni 10%

### n. ore massime contrattuali di straordinario:

- aziende fino a 100 dipendenti 250 ore
- aziende oltre 100 dipendenti 250 ore

### lavoro notturno

- in turni 15%
- notturno festivo 20%

### lavoro festivo

- lavoro domenicale 10%
- lavoro festivo 10%

## FERIE:

- Settimana ordinaria (26 giorni) 173 ore
- Settimana corta (22 giorni) 173 ore

## ROL/EX FESTIVITA'

- EX FESTIVITA': 32 ore annue

## PERMESSI ANNUI RETRIBUITI E NON

- ore annue 24
- nascita figlio/adozione 2 gg
- decesso familiare stretto (nucleo) 3 gg
- decesso suocero/a - nonno/a 2 gg
- eventi straordinari max 5 giorni
- permessi non retribuiti 48 ore annue

## PREAVVISO

### FINO A 5 ANNI DI SERVIZIO

- QS – Q – 1° preavviso 60 giorni di calendario
- 2° - 3°S – 3° preavviso 30 giorni di calendario
- 4° - 5° - 6° preavviso 20 giorni di calendario
- 7° - 8° preavviso 15 giorni di calendario

### OLTRE I 5 ANNI E FINO A 10 ANNI DI SERVIZIO COMPIUTI

- QS – Q – 1° preavviso 90 giorni di calendario
- 2° - 3°S – 3° preavviso 45 giorni di calendario
- 4° - 5° - 6° preavviso 30 giorni di calendario
- 7° - 8° preavviso 20 giorni di calendario

### OLTRE 10 ANNI DI SERVIZIO COMPIUTI

- QS – Q – 1° preavviso 120 giorni di calendario
- 2° - 3°S – 3° preavviso 60 giorni di calendario
- 4° - 5° - 6° preavviso 45 giorni di calendario
- 7° - 8° preavviso 20 giorni di calendario

## EX FESTIVITA SOPRESSE

- ore annue 32

## CONGEDO MATRIMONIALE

- trattamento 15 gg

## MATERNITA'

- Integrazione obbligatoria 100%

## PERIODO DI PROVA

- QS – Q – 1° 6 mesi
- 2° - 3°S – 3° 4 mesi
- 4° - 5° - 6° 2 mesi
- 7° - 8° 1 mese

## MALATTIA

conservazione del posto

- conservazione posto 9 mesi
- aspettativa 12 mesi
- aspettativa 24 mesi ulteriori

trattamento economico

- primi tre giorni 100%
- dal 4° al 20° 75%
- Dal 21° in poi 100%

## INFORTUNIO

conservazione del posto

- conservazione posto fino a guarigione

trattamento economico

## periodo integrazione

- 1° giorno 100%
- 2° e 3° giorno 60%
- dal 4° fino a guarigione 100%

## BILATERALITA' VERSAMENTO OBIL GENERALE CAUSALE CONTRIBUTO "OBIL"

**quota di adesione 120,00 € annui (10,00 euro al mese per 12 mesi)**

- 96,00 € a carico dell'azienda
- 24,00 € a carico del dipendente

**di cui Fondo sviluppo salute e sicurezza quota di adesione 18,00 € annui**

- 12,00 € a carico dell'azienda
- 6,00 € a carico del dipendente

**di cui Fondo welfare e sostegno al reddito quota di adesione 36,00 € annui**

- 30,00 € a carico dell'azienda
- 6,00 € a carico del dipendente

**di cui Fondo osservatorio e servizi reali quota di adesione 24,00 € annui**

- 24,00 € a carico dell'azienda
- - a carico del dipendente

**di cui Fondo sviluppo contrattazione e assistenza contrattuale quota di adesione 24,00 € annui**

- 12,00 € a carico dell'azienda
- 12,00 € a carico del dipendente

**di cui Fondo gestione bilateralità quota di adesione 18,00 € annui**

- 18,00 € a carico dell'azienda
- - a carico del dipendente